

guito dal Governo borbonico, si pensi a maggior ragione di farlo osservare, rispettare ed eseguire dal Governo italiano. (*Bravo! Bene!*)

PRESIDENTE. Se non c'è opposizione, s'intenderà questa petizione inviata al ministro guardasigilli.

(È approvato l'invio.)

Il deputato Guerrieri è invitato alla tribuna.

Danni del brigantaggio.

GUERRIERI-GONZAGA, relatore. Colla petizione 8247 i fratelli Mastroddi di Tagliacozzo, provincia di Abruzzo Ulteriore II, si rivolgono alla Camera perchè essa voglia prendere in considerazione i danni che essi hanno sofferti per l'incendio di una cascina in occasione di lotta col brigantaggio.

Questa cascina fu incendiata per ordine di un distaccamento della truppa in un combattimento sostenuto contro la banda del brigante Borjes. Le nostre truppe credettero di snidare i briganti ordinando l'incendio di quella cascina.

L'istanza fu presentata al ministro della guerra, il quale udito il preavviso del Consiglio di Stato, la licenziò.

La vostra Commissione, considerando che la Camera ha già in una sua seduta del 1860 distinti i casi nei quali si devono per legge i risarcimenti dei danni cagionati da fatti di guerra, riservata però la questione di diritto, ritiene di dovervi proporre l'ordine del giorno puro e semplice.

RICCIARDI. Domando la parola.

CAMERINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il deputato Ricciardi ha facoltà di parlare.

RICCIARDI. Poichè c'è la Commissione centrale a Napoli, la quale è incaricata di distribuire le enormi somme accumulate nelle casse dello Stato dietro la sottoscrizione nazionale del brigantaggio, e ciascuna provincia ha la sua Sotto-commissione, io non vedo perchè questi poveri cittadini, i quali realmente hanno avuto un danno assai considerevole, non si possano rivolgere a questa Commissione.

Io vorrei che si adottasse in massima questa deliberazione per tutte le petizioni di simil genere, e questo semplificherebbe le decisioni della Camera.

Per conseguenza vorrei che questa petizione fosse rimandata al ministro dell'interno.

PRESIDENTE. Il deputato Camerini ha facoltà di parlare.

CAMERINI. Pregherei la Camera di guardare la materia di questa petizione sotto un altro aspetto.

Qui non si tratta, parmi, di danni sofferti per l'eventualità della guerra, o per eventualità di fatti del brigantaggio, ma si tratta di ordine legittimamente dato da un maggiore comandante un distaccamento del nostro esercito, il quale si crede in diritto, ed era in diritto per ragione d'imperiosa urgenza, di guarentire la vita de' suoi soldati mediante l'incendio effettivamente praticato di quella casa rurale.

I fratelli Mastroddi, ottimi patrioti, applaudirono a quel fatto, in quanto che quell'ordine era legittimo e risparmiava il sangue de' nostri soldati, ma sorgeva loro il diritto di reclamarne l'indennizzazione.

Io non veggio molta differenza fra quest'ordine dato legittimamente dall'autorità militare e quello che può dare l'autorità civile di distruggere la proprietà di un cittadino per qualunque ragione di pubblica utilità o di pubblica necessità.

Fu incendiata quella casa per misura di pubblica utilità; io credo che non abbia fatto altro l'autorità militare in quel momento, se non che procedere senza formalità, per urgenza, direi così, ma per lo stesso diritto col quale l'autorità civile ordina la demolizione od occupazione della proprietà altrui.

Non so dunque capire come si paghino i danni prodotti dalla demolizione di una casa, per ampliare una piazza, per abbellire un viale, e simili cose dette, di pubblica utilità, e non debbano poi i danni rimborsarsi nel fatto in questione. Non è questo il caso di danno eventuale prodotto da nemici, o indirettamente per fatto di guerra, ma nasce da ordini diretti e legittimi dell'autorità, ed è obbligo dello Stato di risarcirlo, come cosa espropriata o distrutta per ragioni di utilità pubblica.

La differenza sta solo in ciò, che ne' casi ordinar l'autorità civile procede con formalità prevedute dalla legge, e la occupazione o distruzione della proprietà altrui dev'essere preceduta dall'estimazione e dal compenso. Nel caso nostro l'autorità militare è dispensata dalle formalità per ragion di urgenza, ma il diritto al compenso rimane intatto, e sotto quest'aspetto la questione merita l'attenzione della Camera.

PISANELLI, ministro di grazia e giustizia e culti. Le congiunture di guerra, le congiunture del brigantaggio possono essere regolate dai principii di diritto comune che hanno applicazione nei casi privati, nei casi della vita ordinaria. La Camera ha sentito la giustezza di questo concetto in mille circostanze, e certamente vi sono stati e nelle antiche provincie, e nelle Romagne, ed ultimamente anche nel Napoletano molti casi in cui le proprietà sono state invase e distrutte non solo da forze nemiche, ma dalle autorità che comandavano e dirigevano le nostre forze per combattere le forze avversarie. Il fatto, benchè ordinato dalle autorità che comandavano e dirigevano le nostre forze, non era sostanzialmente diverso da quello che accadeva quando le forze nemiche distruggevano le proprietà dei privati. Qui sono stati allagati i campi, devastate le proprietà, ma la Camera non ha assentito alcun compenso per questi danni. In Castelfidardo sono avvenuti incendi e devastazioni per ordine dei comandanti le nostre forze militari, e non si sono dati compensi dal pubblico erario; se i petenti oltre i danni nei beni avessero pure sofferti danni personali, potrebbero rivolgersi alla Commissione incaricata di distribuire i sussidi pei danneggiati del brigantaggio.

GUERRIERI-GONZAGA, relatore. Io avevo chiesto la parola quando l'onorevole Ricciardi aveva proposto la